



GUN 9/2024

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING**

**Premesso che:**

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 06.05.2024 perveniva, referto gara "Finale Campionato Italiano 2° Categoria Individuale Boccette" svoltasi in Loano (SV) in data 04-05.05.2024 in cui veniva riportato dai Direttori di gara "Amato Bellettini [omissis] reagiva in modo offensivo interveniva quindi il direttore di gara Alfredo Ghiglione a ripristinare la calma. A fine incontro il Sig. Amato Bellettini abbandonava la sede di gioco rivolgendo diverse ingiurie e insulti rivolti all'arbitro [omissis]";

**Considerato che:**

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";

l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in



*particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";*

*l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]";*

*l'art. 29 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: "L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario, degli Ufficiali di Gara o dell'organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta della sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi";*

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Le risultanze documentali relative alla gara "Finale Campionato Italiano 2° Categoria Individuale Bocchette" svoltasi in Loano (SV) in data 04-05.05.2024 denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte dell'atleta Amato Bellettini.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal predetto atleta, durante la competizione sportiva, in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB





Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 33 su riportato.

V'è da sottolineare, inoltre, che il tesserato Amato Bellettini è stato più volte ripreso dai Direttori di gara, ma nonostante tutto lo stesso, imperterrito, ha continuato nelle sue modalità antisportive arrivando, addirittura, ad abbandonare la manifestazione sportiva.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 25 e 33 Reg. Giust. Federale.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 29 - 32 - 33 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà, ritenendo per il Amato BELLETTINI più grave la violazione sub art. 33 Reg. Giust.:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore Amato BELLETTINI al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 - 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno il giocatore Amato BELLETTINI a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per i tesserati Amato BELLETTINI la sospensione per giorni 60 (sesanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono





comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti Amato BELLETTINI nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti agli atleti Amato BELLETTINI di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 300,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 1 (uno).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 31 luglio 2024

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

